

- Aliunde percipiendum, situazione del mercato in relazione alla professionalità del lavoratore e ragionamento presuntivo -



- Marzo 2024 -

a cura di **Filippo Capurro**

➔ **LA PRONUNCIA**

Cass. 01/03/2024 n. 5588



➔ IL PERIMETRO

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di *aliunde percipiendum*, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la **situazione del mercato** del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con **ragionamento presuntivo**, l'utilizzabilità di tale **professionalità** per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.

➔ RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1227, comma 2 c.c.; Art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015.

➔ I "PASSAGGI" SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

*"(...) il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n. 10694/2023): parimenti, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di **aliunde percipiendum**, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la **situazione del mercato del lavoro** in relazione alla **professionalità del danneggiato**, da cui desumere, anche con **ragionamento presuntivo**, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (...); (...) la Corte di merito ha valutato le deduzioni di parte ricorrente sul punto mancanti di specificità, e si deve pertanto ribadire che, in tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa) della mancanza di esse (...)"*.

➔ OSSERVAZIONI E PRECEDENTI

Oltre ai precedenti indicati nella pronuncia segnalo l'interessante Cort. App. Brescia 02/02/2023 n. 328 Pres. Rel. Matano che, anche in un ipotesi di tutela reintegratoria piena ex art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2024 (nel caso per licenziamento ritorsivo) applica l'art. 1227 comma 2 in relazione all'**aliunde percipiendum**.

In particolare la Corte evidenzia che la prova dell'inerzia del lavoratore nel **reperire una nuova occupazione** dopo il licenziamento può essere data anche facendo riferimento a **fatti notori**, ad esempio dalle **condizioni del mercato** del lavoro in Lombardia che offrono frequentemente nel settore del terziario buone occasioni di lavoro, oltre che da presunzioni, quali ad esempio, l'essere **già stato inerte**, in passato, nella ricerca di nuova occupazione dopo il licenziamento. In particolare è stato ritenuto che un **lasso di tempo di 18 mesi** risulti nel caso di specie sufficiente per reperire una nuova occupazione.